

- (6) Nella risoluzione del 10 marzo 2005 sulla scienza e la tecnologia — Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell'Unione <sup>(1)</sup> — il Parlamento europeo ha incoraggiato gli Stati membri ad adottare incentivi fiscali e di altro tipo per promuovere l'innovazione industriale, ivi compresi collegamenti con Eureka, con particolare riferimento alle PMI, e ha sottolineato che sarebbe stato possibile realizzare il SER soltanto se una quota sempre maggiore dei finanziamenti destinati alla ricerca fosse stata gestita dall'Unione europea, onde conseguire un migliore coordinamento fra le politiche di ricerca a livello europeo, nazionale e regionale, sia sul piano dei contenuti sia su quello del finanziamento, e se tale finanziamento fosse stato complementare alla politica di ricerca negli Stati membri e tra gli Stati membri. Il Parlamento europeo riteneva che dovesse esser fatto un uso più efficiente e coordinato degli altri meccanismi di finanziamento e sostegno per sostenere il settore ricerca e sviluppo (di seguito R&S) e l'innovazione, citando, fra l'altro, Eureka. Era favorevole a rafforzare la cooperazione tra i vari programmi di ricerca nazionali e invitava la Commissione ad avviare iniziative a norma dell'articolo 169 del trattato.
- (7) Nella comunicazione del 4 giugno 2003 intitolata «Investire nella ricerca: un piano d'azione per l'Europa», la Commissione ha messo in rilievo l'importanza della partecipazione delle PMI a misure dirette di sostegno della ricerca e dell'innovazione, fondamentale per dare impulso alla capacità innovativa di larghi segmenti dell'economia.
- (8) Allo stato attuale, numerosi programmi e attività di R&S avviati individualmente dagli Stati membri a livello nazionale per sostenere le attività di R&S nelle PMI dimostrano di non essere sufficientemente coordinati a livello europeo e non consentono un approccio coerente a livello europeo finalizzato a un programma di ricerca e sviluppo tecnologico efficace.
- (9) Nell'intento di seguire un approccio comune a livello europeo nel campo delle PMI che effettuano attività di R&S e di agire efficacemente, diversi Stati membri hanno preso l'iniziativa, nell'ambito di Eureka, di istituire un programma comune di ricerca e sviluppo dal titolo «Eurostars» (di seguito «programma comune Eurostars») a vantaggio delle PMI che effettuano attività di R&S, per creare una massa critica in termini amministrativi e finanziari e per combinare tra loro competenze e risorse disponibili in vari paesi d'Europa.
- (10) Il programma comune Eurostars mira a sostenere le PMI che effettuano attività di R&S mettendo a disposizione, in qualsiasi campo tecnologico o industriale, il quadro giuridico e organizzativo necessario per una cooperazione europea su larga scala fra gli Stati membri in materia di ricerca applicata e innovazione a vantaggio di tali PMI. Il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito (di seguito «gli Stati membri partecipanti»), nonché l'Islanda, Israele, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia (di seguito «gli altri paesi partecipanti») hanno convenuto di coordinare e attuare congiuntamente le attività destinate a contribuire al programma comune Eurostars. La loro partecipazione è stimata globalmente ad almeno 300 Mio EUR nel periodo proposto di sei anni. Il contributo finanziario della Comunità dovrebbe rappresentare una parte pari al massimo al 25 % del contributo pubblico totale al programma comune Eurostars, stimato a 400 Mio EUR.
- (11) Per migliorare l'impatto del programma comune Eurostars, gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti hanno approvato la partecipazione della Comunità al programma. Il contributo finanziario della Comunità per la partecipazione a tale programma è limitato a 100 Mio EUR per la sua intera durata. Dato che il programma comune Eurostars risponde agli obiettivi scientifici del settimo programma quadro e il suo ambito di ricerca rientra nella parte «Ricerca a vantaggio delle PMI» del programma specifico «Capacità», il contributo finanziario comunitario dovrebbe provenire dagli stanziamenti di bilancio assegnati a tale parte. Ulteriori opzioni di finanziamento potrebbero essere fornite, tra l'altro, dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), in particolare attraverso il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione ai sensi dell'allegato III della decisione 2006/974/CE.
- (12) Il contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere soggetto alla definizione di un piano di finanziamento che preveda l'impegno formale delle competenti autorità nazionali di attuare congiuntamente i programmi e le attività di R&S avviati a livello nazionale e di contribuire al finanziamento dell'attuazione congiunta del programma comune Eurostars.
- (13) L'attuazione congiunta dei programmi nazionali di ricerca presuppone l'esistenza o la costituzione di una struttura di esecuzione specifica, come previsto dal programma specifico «Capacità».
- (14) Gli Stati membri partecipanti hanno convenuto di affidare a tale struttura specifica l'attuazione del programma comune Eurostars.

<sup>(1)</sup> GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 259.